

Dispositivo

Gli artt. 10, n. 1, e 12, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, debbono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio, qualora apponga il medesimo su oggetti da lui offerti gratuitamente ad acquirenti dei suoi prodotti, non fa un uso effettivo di tale marchio per la classe nella quale rientrano gli oggetti stessi.

(¹) GU C 22 del 26.1.2008.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 gennaio 2009
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Repubblica di Polonia) — K-1 sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy**

(Causa C-502/07) (¹)

(IVA — Irregolarità nella dichiarazione del soggetto passivo — Tassa addizionale)

(2009/C 55/05)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: K-1 sp. z o.o.

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) — Interpretazione dell'art. 2, primo e secondo comma, della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU L 71, pag. 1301), nonché dell'art. 2, dell'art. 10, n. 1, lett. a), dell'art. 10, n. 2, dell'art. 27, n. 1 e dell'art. 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Legislazione nazionale che prevede l'imposizione di un onere fiscale supplementare in caso di accertamento di irregolarità nella dichiarazione del soggetto passivo dell'IVA

Dispositivo

- 1) Il sistema comune di imposta sul valore aggiunto, com'è stato definito all'art. 2, primo e secondo comma, della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, nonché agli artt. 2 e 10, nn. 1, lett. a), e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 26 aprile 2004, 2004/66/CE, non osta a che uno Stato membro preveda nella sua legislazione una sanzione amministrativa che possa essere inflitta ai soggetti passivi dell'IVA quale l'«onere fiscale supplementare» di cui all'art. 109, nn. 5 e 6, della legge 11 marzo 2004, relativa all'imposta sulle merci e sui servizi (ustawa o podatku od towarów i usług).
- 2) Disposizioni, come quelle figuranti all'art. 109, nn. 5 e 6, della legge 11 marzo 2004, relativa all'imposta sulle merci e sui servizi, non costituiscono «misure particolari di deroga» dirette a evitare talune frodi o evasioni fiscali, ai sensi dell'art. 27, n. 1, della sesta direttiva 77/388, come modificata.
- 3) L'art. 33 della sesta direttiva 77/388, come modificata, non osta al mantenimento di disposizioni come quelle figuranti all'art. 109, nn. 5 e 6, della legge 11 marzo 2004, relativa all'imposta sulle merci e sui servizi.

(¹) GU C 22 del 26.1.2008.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 15 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-539/07) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/22/CE — Art. 26, n. 3 — Numero di emergenza unico europeo — Informazioni relative all'ubicazione del chiamante — Messa a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso — Mancato recepimento nel termine prescritto)

(2009/C 55/06)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Montaguti e A. Nijenhuis, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente e S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione nel termine previsto delle disposizioni necessarie per conformarsi all'art. 26, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51)

Dispositivo

1) *La Repubblica italiana, avendo omesso di mettere a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso le informazioni relative all'ubicazione del chiamante per tutte le chiamate telefoniche effettuate al numero di emergenza unico europeo «112», nella misura in cui ciò era tecnicamente fattibile, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 26, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»).*

2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 37 del 9.2.2008.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 15 gennaio 2009 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica**

(Causa C-259/08) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 79/409/CEE — Conservazione degli uccelli selvatici — Preservazione e mantenimento degli habitat — Classificazione delle zone di protezione speciale — Divieto di caccia e di cattura — Trasposizione erronea)

(2009/C 55/07)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa trasposizione dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1) — Erronea trasposizione degli artt. 3, n. 2, 4, n. 1, 5 e 8, n. 1, di detta direttiva

Dispositivo

1) *La Repubblica ellenica, non avendo adottato tutte le misure necessarie per recepire integralmente e/o correttamente gli obblighi derivanti dagli artt. 3, n. 1, e 2, 4, n. 1, 5 e 8, n. 1, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni*

2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

(¹) GU C 209 del 15.8.2008.

Impugnazione proposta il 24 settembre 2008 dalla Calebus, SA avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 14 luglio 2008, causa T-366/06, Calebus, SA/Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Regno di Spagna

(Causa C-421/08 P)

(2009/C 55/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Calebus, SA (rappresentante: avv. R. Bocanegra Sierra)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee e Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Considerare l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado 14 luglio 2008, con cui si dichiara irricevibile la domanda presentata dalla Calebus, SA nella causa T-366/06, e, previ gli adempimenti del caso, pronunciare una sentenza con cui si accoglie il ricorso, si revoca l'ordinanza impugnata, si dichiara ricevibile la domanda e si accolgono le richieste della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione è proposta avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado 14 luglio 2008, con cui si dichiara irricevibile la domanda presentata dalla Calebus, SA nella causa T-366/06, contro la decisione della Commissione 19 luglio 2006, 2006/613/CE (¹), che adotta l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, per la parte in cui riguarda l'iscrizione nel SIC «ES61110006 Ramblas de Gergal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla», incluso nel detto elenco, del fondo «Las Cuerdas».